

RIPAM-ANAC
CONCORSO PUBBLICO, PER TITOLI ED ESAMI, PER IL RECLUTAMENTO DI N. 35
(TRENTACINQUE) UNITÀ DI PERSONALE DI RUOLO DA INQUADRARE NELLA
CATEGORIA A – PARAMETRO RETRIBUTIVO F1 – DELL'AUTORITÀ NAZIONALE
ANTICORRUZIONE

Traccia n. 2

L'operatore economico XX, secondo graduato nella procedura di gara indetta, nel gennaio 2018, dall'amministrazione YY, per l'affidamento di lavori di manutenzione e recupero di un'area archeologica, ha lamentato la mancata revoca dell'aggiudicazione disposta in favore della prima classificata (società WW) a causa dell'omessa dichiarazione in sede di partecipazione alla gara di una sentenza definitiva di condanna per omicidio colposo ex art. 589 c.p. a carico del legale rappresentante della medesima società WW.

Ad avviso dell'istante, la dichiarazione resa in merito al possesso dei requisiti generali di cui all'art. 80 del decreto legislativo 18.04.2016, n. 50, non sarebbe veritiera e sarebbe comunque incompleta, perché non menziona un evento, quale la sentenza definitiva di condanna per omicidio colposo, potenzialmente rilevante ai fini della valutazione della sussistenza di un grave illecito professionale, e avrebbe impedito alla stazione appaltante di compiere ogni necessaria considerazione sull'affidabilità dell'aggiudicataria. Secondo la ricostruzione dell'istante, la disciplina normativa imporrebbe l'onnicomprendività della dichiarazione di tutte le situazioni e di tutti gli eventi potenzialmente rilevanti ai fini del possesso del requisito, non essendo configurabile in capo all'impresa alcun filtro valutativo o facoltà di scegliere i fatti da dichiarare.

La stazione appaltante ha aderito all'istanza di parere di pre-contenzioso, precisando che la disciplina normativa non porrebbe espressamente a carico dell'operatore economico l'obbligo di dichiarare tutte le condanne riportate, lasciando alla stazione medesima l'onere di dimostrare, con mezzi adeguati, che l'operatore stesso si è reso colpevole di grave illecito professionale tale da rendere dubbia la sua integrità o affidabilità.

Il candidato, inquadrato il tema dei motivi di esclusione e ricostruiti gli orientamenti dell'ANAC sul punto, predisponga una bozza di parere di pre-contenzioso da rendere ai sensi dell'articolo 211, comma 1, del decreto legislativo n. 50 del 2016.